

Art. 17

Il Consiglio Accademico

1. Il Consiglio Accademico è l'organo istituzionale preposto alla programmazione, sviluppo e coordinamento dell'attività didattica, di ricerca e produzione dell'Accademia.
2. Il Consiglio Accademico pertanto, tenuto conto delle disponibilità di bilancio :
 - a. definisce le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione, formulando, sentito il Collegio dei Professori, il piano d'indirizzo e la programmazione delle stesse;
 - b. assicura il monitoraggio ed il controllo delle attività programmate, provvedendo al coordinamento e curando l'ottimale utilizzo degli spazi dell'Accademia;
 - c. elabora ed approva, in conformità dei criteri di cui all'art. 2, comma 7, lett. h, della Legge 508/99, il Regolamento didattico dell' Accademia, sentito il Collegio dei Professori, nonché il regolamento degli studenti, sentita la Consulta degli Studenti;
 - d. svolge le funzioni non espressamente demandate al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell' art. 8 comma 3 lett. f del DPR n° 132/03
 - e. esercita le relative competenze al reclutamento dei docenti secondo il regolamento di cui all'art. 2, comma 7, lettera e) della Legge 508/99 ed assegna all'organico, sentito il Collegio dei Professori, le funzioni didattiche e scientifiche;
 - f. disciplina ed organizza l'attività di tutorato e di orientamento degli studenti.
3. Il Consiglio accademico è composto:
 - a. dal Direttore, che lo presiede;
 - b. da sei membri eletti dal corpo docenti tra i suoi componenti dell'istituzione, con almeno due anni in qualità di docente nell'Accademia;
 - c. da due studenti designati dalla Consulta degli Studenti.
4. I membri eletti nel Consiglio Accademico durano in carica tre anni e possono essere confermati consecutivamente una sola volta.
5. I rappresentanti degli studenti durano in carica tre anni e possono essere confermati consecutivamente una sola volta, purchè abbiano conservato le condizioni per l'eleggibilità.
6. Il Direttore convoca il Consiglio Accademico e ne fissa l'ordine del giorno; possono altresì fare richiesta di convocazione almeno un quarto dei suoi componenti, in tal caso il Direttore lo riunisce entro gg. 15, ponendo all'ordine del giorno gli argomenti che hanno motivato la richiesta.